



ITALIANO



# MINORITY SAFEPAK INITIATIVE

NON SEI SOLO. UN MILIONE DI  
FIRME PER LA VARIETÀ IN EUROPA

# Tema



Chiediamo all' UE di migliorare la tutela per le persone appartenenti a minoranze nazionali e minoranze linguistiche e di rafforzare la varietà culturale e linguistica all'interno dell'Unione.



# Obiettivi



Chiediamo all'UE di varare una serie di misure e atti giuridici per migliorare la tutela delle minoranze nazionali e linguistiche e per rafforzare la varietà culturale e linguistica all'interno dell'Unione.

Sono ricomprese misure in settori quali lingue regionali e minoritarie, educazione e cultura, politica regionale, partecipazione, uguaglianza, media audiovisivi e altri contenuti mediatici, oltre a forme di sostegno di carattere regionale o statale.

Il Leitmotiv dell'UE è

## “In varietate concordia – uniti nella diversità”

ispirato ai trattati europei che recitano: “I valori sui quali è basata l'Unione sono il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, il principio di legalità e il mantenimento dei diritti umani, che ricomprendono anche i diritti delle persone appartenenti ad una minoranza. Questi valori sono condivisi da tutti gli Stati membri dell'Unione, che si caratterizzano attraverso il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità di trattamento tra donne e uomini.

Questi valori comuni non escludono tuttavia il persistere di forme di discriminazione. Non escludono la violazione dei diritti delle persone appartenenti ad una minoranza. E allo stesso modo non escludono delle ripercussioni negative sulla loro lingua e cultura. Le persone appartenenti ad una minoranza dovrebbero essere tutelate in prima linea dai rispettivi Stati membri. Tuttavia, sulla scia del rafforzamento dell'unione tra i diversi popoli europei, l'Unione ha assunto competenze sempre maggiori in ordine alla legislazione, alla politica e alle azioni concrete, che si manifestano anche nei confronti delle persone appartenenti ad una minoranza nazionale, regionale o linguistica. Questo sviluppo ha assegnato all'UE un ruolo proprio di rilievo.

L'Unione ha riconosciuto questo compito, approvando delle leggi per combattere “l'esclusione sociale e le discriminazioni” e per promuovere “l'uguaglianza e la tutela sociale”. L'Unione si impegna inoltre a mantenere “la ricchezza della sua varietà culturale e linguistica e a “provvedere alla tutela e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo”.

Nei trattati europei si legge (art. 9 e 10 TFUE): Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con [...] la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione [...] e mira a combattere le discriminazioni fondate [...] sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali [...].

Lo scambio di esperienze positive tra gli Stati membri e l'utilizzo di Benchmarks si sono dimostrati strumenti efficaci per l'Unione Europea. Nell'ambito della tutela delle minoranze nazionali e linguistiche e in riferimento alla varietà culturale e linguistica, gli Stati membri possono imparare molto gli uni dagli altri, assegnando all'Unione il ruolo di mediatore.

Se uno Stato vuole diventare membro dell'UE deve rispettare i valori dell'Unione stessa (criteri di Copenhagen). Uno dei criteri per poter avviare il procedimento di adesione è il rispetto e la tutela delle minoranze. Sulla base di tale criterio molti nuovi Stati membri dell'Europa centrale hanno definito dei modelli giuridici per la tutela delle minoranze avanzati. Questo orientamento può essere letto come un principio politico provvido, considerando che le comunità, espressione di minoranze, rispettate e soddisfatte conferiscono maggiore stabilità. Una situazione opposta potrebbe invece provocare conflitti nazionali e instabilità all'interno di una nazione. Ad adesione avvenuta, tale strumento cessa tuttavia di essere efficace e negli ultimi anni annotiamo degli sviluppi preoccupanti in questo senso.

Per rispettare gli obblighi derivanti dai trattati, la Commissione europea ha introdotto delle misure ampie per poterle valutare, osservare e giudicare l'attuazione e le conseguenze delle stesse. Mediante un'attenta analisi sulle conseguenze, la Commissione è in grado di valutare anche gli effetti potenziali delle sue iniziative a livello economico, sociale e ambientale. Ciò avviene tenendo conto delle implicazioni che possono esserci sui diritti fondamentali e sui diritti umani, come anche sui diritti dei gruppi a rischio, comprese le minoranze nazionali. Noi siamo del parere che tale processo possa essere migliorato attraverso un maggiore coinvolgimento delle persone appartenenti ad una minoranza nazionale. Vediamo inoltre con favore i recenti accordi quadro 2013-2017 per l'agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, che, ottemperando alle carenze degli ultimi anni, ha inserito anche la discriminazione per l'appartenenza ad una minoranza tra i settori tematici.

Soprattutto con riguardo alla situazione del gruppo etnico Rom, che rappresenta la minoranza più grande ed emarginata in Europa, ci sono stati degli importanti sviluppi in questi ultimi anni. Nell'arco dei prossimi anni sarà possibile valutare nella pratica l'efficacia delle strategie nazionali di integrazione. Nonostante ciò la situazione attuale rimane preoccupante, in particolare alla luce della crisi finanziaria e la forte crescita di movimenti estremisti in Europa.

Nonostante vari tentativi della Commissione e di altre istituzioni europee, continuano a persistere forti lacune nel settore della tutela delle minoranze. La discriminazione e l'emarginazione sociale delle persone appartenenti ad una minoranza sono ancora frequenti e una parte significativa delle lingue regionali e minoritarie sono a rischio di estinzione. La Commissione da talvolta l'impressione di non voler trattare pubblicamente le violazioni dei diritti delle minoranze nazionali. Noi siamo invece del parere che la Commissione abbia il compito di reagire in modo preventivo in presenza del fondato sospetto di violazioni dei valori fondamentali dell'UE in uno degli Stati membri.

Noi siamo convinti che la Commissione europea sia tenuta a dare maggiore impegno in questo settore. Per questo presentiamo attraverso lo strumento dell'iniziativa popolare europea il Minority SafePack.

Il Minority SafePack include un insieme di misure per la tutela delle persone appartenenti ad una minoranza nazionale e per il mantenimento e lo sviluppo del nostro patrimonio culturale europeo, rispettando la varietà culturale e linguistica europea.

Sono inoltre contenute misure per favorire la partecipazione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali al processo decisionale politico e migliorare in questo modo la legittimazione democratica della politica e legislazione europea.



Nei settori dell'educazione, della cultura e delle politiche giovanili, la Commissione è competente a dare sostegno ai diversi piani d'azione degli Stati membri, coordinarli ed ampliarli. La ricchezza d'Europa consiste nei suoi cittadini e nella varietà linguistica e culturale. È pertanto compito dell'Unione e degli Stati membri di creare delle condizioni favorevoli, che permettano lo sviluppo e la crescita della varietà linguistica e culturale.

### 2.1

#### **Raccomandazione europea per la protezione e la promozione della varietà culturale e linguistica dell'Unione**

All'interno dell'UE il rispetto della varietà etnica, culturale e linguistica è uno dei valori fondamentali e determina che nessun cittadino si debba sentire emarginato. L'Unione ha il compito di impedire la marginalizzazione di alcune comunità e gruppi. L'attuale politica in materia di lingue e cultura tende tuttavia a favorire particolarmente le lingue ufficiali di alcuni Stati membri. Al riguardo siamo dell'opinione che serva un piano d'azione per attuare in concreto l'enunciato che tutte le lingue sono uguali.

L'UE ha bisogno di un approccio sistematico alle politiche in materia di lingua e cultura. Occorre che siano prese ad esempio le best-practices provenienti da tutt'Europa e utilizzate le conoscenze raccolte dalle strutture specializzate del Consiglio d'Europa.

Nella raccomandazione l'UE dovrebbe definire quale sia la migliore impostazione per la tutela e la promozione della varietà culturale e linguistica, con particolare riferimento all'uso delle lingue regionali e minoritarie nei settori della pubblica amministrazione, del servizio pubblico, dell'educazione, della cultura, della giustizia, dei media, della sanità, del commercio e della difesa dei consumatori (inclusa l'etichettatura dei prodotti).

La raccomandazione dovrebbe inoltre delineare e proporre delle soluzioni al problema dell'estinzione di lingue e culture e indicare quali misure intraprendere nel campo della pianificazione linguistica. Tale piano deve essere ampio e completo e tenere conto della varietà linguistica e del plurilinguismo in Europa, oltre al ruolo favorevole dei cittadini multilingue.

Fonte legislativa: articoli 167 comma 5 secondo periodo e 165 comma 4 secondo periodo del TFUE.  
Strumento : Raccomandazione (del Consiglio d'Europa)

### 2.2

#### **Adeguamento dei programmi di sviluppo per facilitare l'accesso alle lingue regionali e minoritarie**

I programmi di sviluppo già esistenti nei settori dell'educazione, cultura, mezzi di comunicazione e giovani si caratterizzano frequentemente per un'impostazione fortemente convenzionale, quindi complessi e perciò difficilmente accessibili per le piccole comunità culturali e linguistiche. Alcuni escludono inoltre mediante i criteri prescritti l'accesso per le minoranze linguistiche, come p.es. il programma-cultura 2007 - 20013. Occorre sopprimere i criteri che escludono l'accesso per le minoranze linguistiche e regionali ai programmi di sviluppo dell'UE nella generazione futura di programmi nei settori educazione, giovani e cultura, come p.es. i programmi "Erasmus per tutti" e "Europa creativa". Occorre inoltre inserire nella prossima generazione di programmi un nuovo settore di azione

per le lingue a rischio di estinzione. A tale settore dovrebbero essere riservate delle soglie di accesso più basse e una burocrazia semplificata, adeguata in rapporto all'ammontare del finanziamento concesso. Soltanto un accesso facilitato permette alle piccole organizzazioni attive in questi settori l'accesso ai programmi di sviluppo. Allo stato attuale le procedure previste sono troppo onerose per i gruppi linguistici più piccoli. L'accesso per le strutture sopraindicate a esigue somme erogate attraverso i programmi comporterebbe degli effetti importanti sulla varietà linguistica in Europa.

Fonte legislativa: articolo 167 comma 5 primo periodo e articolo 165 comma 4 primo periodo TFUE.  
Strumento: Decisione o regolamento dell'EU (modifica della decisione o regolamento sull'applicazione dei programmi attuali).

## Centro per la pluralità linguistica

2.3

Per facilitare uno scambio proficuo di procedimenti funzionanti tra i gruppi linguistici europei, in particolare tra comunità che parlano una lingua regionale o minoritaria non è ne sufficiente, ne efficace la promozione di networks a breve termine.

Per questo motivo riproponiamo l'idea della costituzione del Language Diversity Centre (centro per la pluralità linguistica). I compiti di tali centri, finanziati mediante fondi europei (per esempio mediante la richiesta di presentazione di proposte adeguate), consisterebbero da un lato nel tentativo di rafforzare la consapevolezza dell'importanza della pluralità e conoscenza linguistica e dall'altro di mettere a disposizione informazioni e conoscenze tecniche per gli interessati. I centri dovrebbero inoltre rilevare dati per mettere i rappresentanti investiti del potere decisionale in condizioni di formulare piani d'azione adeguati. In più questi centri dovrebbero offrire delle piattaforme per favorire il collegamento tra le organizzazioni del settore della pluralità linguistica e dell'apprendimento delle lingue e contribuire allo scambio tra esperti e interessati. I centri dovrebbero essere istituiti dove esistono già conoscenze tecniche in materia. Proponiamo, come punto di partenza, che venga istituito un Language Diversity Centre finanziato con fondi europei. Il centro avrà il compito di rafforzare la consapevolezza delle lingue regionali e minoritarie e favorire la pluralità a tutti i livelli. Inoltre dovrà mettere a disposizione un insieme di conoscenze, che siano accessibili a tutti i principali interessati in materia di lingue regionali e minoritarie. Punto centrale del centro saranno soprattutto le comunità linguistiche europee più piccole e maggiormente a rischio di estinzione.

Per la costituzione del Language Diversity Centre sarà necessaria l'emanazione di una decisione dell'UE o di un regolamento dell'UE, che determini le modalità di finanziamento del centro e ne definisca i compiti (succitati).

Fonte legislativa: Articolo 167 comma 5 primo periodo TFUE e articolo 165, comma 4 primo periodo TFUE.  
Strumento: Decisione o regolamento dell'UE.

Uno degli obiettivi principali dell'UE è il rafforzamento delle sue strutture economiche e sociali. Per realizzare questo obiettivo sono stati stabiliti degli importanti programmi d'azione volti ad accelerare lo sviluppo nelle regioni interessate. La maggior parte delle minoranze nazionali, come anche le lingue regionali e minoritarie, sono fortemente radicate nella loro regione di origine. In molti casi sono inoltre vicine alla cultura dei Paesi confinanti e parlano più lingue. Per questo motivo le minoranze e le comunità linguistiche possono assumere un ruolo fondamentale ed importante e fungere da ponte tra le diverse regioni all'interno dell'UE. Ad oggi il potenziale delle minoranze non è stato sfruttato a sufficienza per il rafforzamento dell'unità economica, sociale e territoriale nell'UE.

## 3.1

### Finanziamenti regionali

Il concetto di finanziamento regionale dovrebbe integrare e riconoscere l'importanza delle minoranze nazionali e il ruolo della varietà culturale e linguistica. I criteri di accesso ai finanziamenti dovrebbero favorire progetti che stimolano il pluralismo e che valorizzano le minoranze nazionali come elemento per lo sviluppo economico e sociale e per il rafforzamento della coesione territoriale. Il forte radicamento di tante minoranze nazionali alle loro regioni è un fatto di enorme valore, che dovrebbe essere riconosciuto e conservato. La consapevolezza della propria identità regionale crea coesione ed è una base stabile per lo sviluppo economico di tutta la popolazione.

Le misure comuni in materia di finanziamenti regionali dovrebbero essere modificati in modo tale da includere la protezione delle minoranze e la promozione della varietà culturale e linguistica come obiettivi tematici.

Fonte legislativa: articolo 177 e articolo 178 TFUE  
Strumento: Regolamento dell'UE (Modifica del regolamento attuale)

## 3.2

### Ricerca sulle minoranze come valore aggiunto per lo sviluppo sociale ed economico in Europa

Il nuovo programma "Orizzonte 2020" mira alla promozione della ricerca e dell'innovazione per creare nuovi posti di lavoro e per migliorare il benessere e la qualità della vita. La ricerca può offrire molteplici soluzioni alle sfide sociali. Secondo il nostro parere non è tutt'oggi sufficientemente percepito il contributo offerto dalle minoranze nazionali, con particolare riferimento alla varietà linguistica e culturale e al rafforzamento dell'UE e delle sue regioni.

Il nuovo programma deve porre la sua attenzione alle sfide sociali e includere il contributo dato dalle minoranze nazionali e dalla varietà culturale e linguistica sotto l'aspetto del cambiamento demografico, dello sviluppo transfrontaliero, dello sviluppo economico e sociale, così come la loro importanza per le regioni d'Europa.

Fonte legislativa: articolo 173 comma 3 e articolo 182 comma 1 TFUE  
Strumento: Regolamento dell'UE (modifica sul regolamento attuale per il programma Orizzonte 2020)

L'Unione funziona solo se si ha cura della varietà e se si rispettano i bisogni fondati delle minoranze.

La struttura istituzionale dell'Unione Europea impone ciò come principio fondamentale a tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri, sia grandi che piccoli, indicano uno dei loro cittadini come commissario e un altro come giudice presso la Corte di giustizia europea. Tutti gli Stati sono rappresentati nel Consiglio dell'Unione Europea, anche se il raggiungimento della maggioranza qualificata è determinato sia dal numero di Stati, che dalla loro dimensione in termini di popolazione. Il numero di deputati di ciascuno Stato membro presso il Parlamento europeo si determina mediante un sistema proporzionale digressivo in modo da garantire anche agli Stati membri più piccoli una rappresentanza adeguata in Parlamento e metterli quindi in condizione di partecipare al potere decisionale.

Per le minoranze nazionali in Europa la situazione è ben diversa. La maggior parte delle minoranze non è rappresentata, perché non ha un numero di persone appartenenti sufficiente per ottenere un mandato al Parlamento europeo. Di conseguenza aumenta il rischio che le richieste fondate di questi cittadini non vengano ascoltate dalle istituzioni europee.

#### Elezioni per il parlamento europeo

Esistono diversi procedimenti nei singoli Stati membri per determinare l'elezione dei deputati al Parlamento europeo. Alcuni Stati membri prevedono dei collegi elettorali particolari per alcune regioni (con minoranze), mentre altri eleggono i loro rappresentanti in un unico collegio.

La commissione ha il compito di riferire ogni tre anni sull'applicazione delle regole in ordine alla non discriminazione e alla cittadinanza dell'Unione europea; da tale rapporto si evince lo sviluppo dell'Unione stessa. Sulla base di questo rapporto si possono, se necessario, approvare ulteriori misure per completare i diritti dei cittadini dell'Unione europea.

Chiediamo alla Commissione di verificare le diverse misure applicate dai singoli Stati membri e di voler presentare una proposta in grado di rafforzare la posizione di cittadini appartenenti ad una

minoranza all'interno dell'UE e che contempli le loro richieste fondate. Come si evince dall' elenco (non esauriente) dei diritti contenuti nell'articolo 20 comma 2 TFUE, i diritti di cittadinanza europea non hanno necessariamente una dimensione (legislativa) transfrontaliera, ma sono rivolti a tutti i cittadini dell'UE (p.es. il diritto di soggiorno e il diritto di petizione).

L'approccio per una soluzione al problema della sotto-rappresentanza delle minoranze potrebbe essere la costituzione di una piattaforma per minoranze quale comitato consultativo, che si rivolga alle minoranze troppo piccole per superare la soglia di sbarramento per un seggio al Parlamento europeo. In questo modo si garantirebbe il dialogo tra le minoranze e le diverse istituzioni europee. In molti Paesi membri delle piattaforme simili si sono rivelate come strumento efficace per garantire il dialogo aperto, trasparente e costante tra istituzioni e minoranze nazionali e per uno scambio proficuo sui diversi aspetti dell'Unione.

Fonte legislativa: articolo 25 e articolo 20 comma 2 TFUE  
Strumento: Direttiva / regolamento / decisione del Consiglio

# 5

## Parificazione

Sin dagli inizi del nuovo millennio l'UE ha approvato una serie di misure legislative contro la discriminazione.

Sono stati fissati dei limiti minimi validi su tutto il territorio.

Nonostante il lavoro e l'impegno costanti in questo settore, il numero di casi giuridici inerenti l'anti-discriminazione è relativamente basso e tante vittime non fanno uso dei propri diritti. Occorre perciò migliorare l'efficacia di questi strumenti ed eliminare gli ostacoli rimanenti (procedimentali) sulla strada della parificazione e parità di trattamento.

## Misure anti-discriminazione migliorati

Dall'approvazione della direttiva sulla parità di trattamento senza distinzione di razza e della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione del 2000 esiste in tutti i Paesi membri un limite minimo comune applicato alla legislazione anti-discriminazione. Tali previsioni sono state rafforzate nel 2008 con l'approvazione della decisione quadro del Consiglio, prevedendo l'azione penale contro le forme di razzismo e di xenofobia.

Nel 2008 la Commissione ha proposto una direttiva volta ad implementare il principio della parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla loro religione o dalle convinzioni personali o altri motivi. Le direttive esistenti in ordine alla parità di trattamento in materia di occupazione offrono una tutela nei settori dell'occupazione, del lavoro e della formazione professionale; la nuova proposta amplia la tutela, andando a coprire anche settori che esulano dal lavoro e dall'occupazione (come avviene con la direttiva sulla parità di trattamento senza distinzione di razza). Noi siamo del parere, che le misure legislative anti-discriminazione debbano garantire una protezione efficace e vera per tutti, anche per persone che sono parte di una minoranza nazionale. Allo stato attuale si differenzia tra le diverse cause nominate nei trattati che comportano discriminazione, anche se nella realtà spesso si sovrappongono. Una direttiva corretta dovrebbe chiarire che la discriminazione basata su supposizioni inerenti le caratteristiche di una persona o i legami con una religione specifica o le convinzioni personali non può essere lecita alla stregua del diritto UE.

La nuova direttiva dovrebbe contenere delle misure per la promozione dell'eguaglianza; gli Stati membri sarebbero così chiamati a mettere in atto misure propositive e lavorare sul principio di eguaglianza per le persone appartenenti ad una minoranza, prendendo anche misure preventive adeguate. La nuova direttiva dovrebbe inoltre chiarire che il diritto UE può contenere anche un effetto deterrente. [...]anche [...] in assenza dell'identificazione di una vittima, le sanzioni da applicare nel caso di violazione dei precetti degli Stati membri emanati in attuazione della direttiva, [devono essere] efficaci, proporzionate e con effetto deterrente.

In casi urgenti dovrebbero essere messe a disposizione misure legali di prevenzione. I dipartimenti nazionali per la parità di trattamento e le organizzazioni che hanno un motivato interesse all'applicazione della direttiva, dovrebbero essere muniti di legittimazione processuale autonoma in modo da poter garantire la lotta alla discriminazione, anche qualora non sia identificabile la vittima.

Fonte legislativa: articolo 19 comma 1 TFUE  
Strumento: Direttiva (modifica delle direttive vigenti in materia di parità di trattamento).

## Uguaglianza approssimativa delle minoranze apolide

In Europa ci sono migliaia di persone apolide. Molti di loro sono membri di minoranze nazionali e vivono da molti decenni nell'UE. Spesso sono marginalizzati e frequentemente è impedito loro l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, fino alla preclusione del diritto di voto. In molti casi le persone apolide non possono viaggiare legalmente o lavorare. Di conseguenza devono subire una disparità sociale e delle discriminazioni. Un gran numero di persone apolide sono appartenenti alla comunità Rom.

L'UE non è in grado di risolvere i problemi fondamentali delle persone apolidi. L'UE non può conferire loro la cittadinanza; ciò è riservato esclusivamente agli Stati membri. L'UE può tuttavia sostenerli per migliorare la loro condizione di vita. Nel linguaggio giuridico europeo le persone apolidi rientrano nella categoria generica dei cittadini di Stati terzi. L'UE ha il dovere di sviluppare una politica comune con l'obiettivo di garantire un trattamento equo per i membri di Stati terzi che soggiornano legalmente nell'UE e di definire i loro diritti che regolano tra le altre anche la libertà di circolazione e la libertà di soggiorno negli Stati membri. Un ampliamento dei diritti connessi alla cittadinanza per le persone apolidi e le loro famiglie, che hanno trascorso parte della loro vita nel Paese di origine, potrebbe contribuire in modo essenziale a trovare una soluzione ai problemi di queste persone.

Negli ultimi 10 anni sono state emanate delle direttive che coprono una determinata categoria di cittadini di Paesi terzi (incluse le persone apolidi). Nonostante ciò esistono tuttora gruppi di persone che sono esclusi da queste misure. Esistono inoltre differenze tra i diritti di persone apolidi e cittadini europei in situazioni simili, come per esempio per quanto concerne i permessi di lavoro, il ricongiungimento familiare e la prestazione di servizi. Noi proponiamo una modifica delle direttive per realizzare un adeguamento legislativo dei diritti degli apolidi di lungo termine e delle loro famiglie ai diritti dei cittadini europei.

Fonte legislativa: articolo 79 comma 2 TFUE  
Strumento: Direttiva (modifica)



## Media audiovisivi e altri contenuti multimediali

Numerose persone appartenenti a minoranze nazionali parlano una lingua che è la lingua maggioritaria di un Paese europeo diverso. A causa del basso numero di persone appartenenti alle singole minoranze, è generalmente preclusa la possibilità di istituire autonomamente un panorama mediatico completo. Perciò molte minoranze dipendono dai media del Paese (confinante) che utilizza la stessa lingua. Lo sviluppo tecnologico ha cambiato in modo essenziale sia le tecniche di diffusione mediatica, come anche le pratiche commerciali correlate. Per esempio nel settore dell'editoria, cinema, musica, tv ed altri contenuti, le leggi nazionali restrittive sulla proprietà intellettuale creano nuove barriere per la libera prestazione di servizi.

### 6.1

#### Un mercato interno per diritti d'autore

Valutiamo in modo positivo l'impegno della Commissione europea di creare un mercato interno per i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre condividiamo il parere che la nuova legislazione debba ottimizzare il rapporto tra produttore, prestatore di servizi e consumatore. I membri di una minoranza nazionale preferiscono in genere usufruire di beni e servizi offerti nella loro lingua, che in tanti casi è anche la lingua ufficiale di un Paese confinante. Le barriere nazionali possono ostacolare la libera diffusione di contenuti multimediali e influiscono negativamente sulla varietà culturale e linguistica in Europa. La concessione delle licenze per i contenuti multimediali all'interno dell'UE è di grande complessità e comporta per molte minoranze nazionali la mancata possibilità di utilizzare servizi già esistenti nei Paesi confinanti.

Noi proponiamo l'introduzione di un diritto d'autore europeo che trasformi l'Unione nel suo insieme in un mercato interno per i diritti d'autore. Questa soluzione porterebbe all'eliminazione delle barriere esistenti in materia di licenze all'interno dell'Unione e permetterebbe alle persone appartenenti a minoranze nazionali l'accesso ai contenuti multimediali goduti dai cittadini dello Stato membro di diffusione.

Fonte legislativa: articolo 118 TFUE  
Strumento: Regolamento (del Parlamento / Consiglio) (Introduzione del diritto d'autore comune)

### Modifica alla direttiva sui servizi di media audiovisivi

6.2

Lo sviluppo di un mercato interno per i diritti di proprietà intellettuale richiede un processo orientato a lungo termine. Occorrono innanzitutto delle modifiche alla legislazione vigente per poter abolire le restrizioni nella diffusione e ricezione dei servizi di media audiovisivi. Attualmente esiste solo un accesso limitato a determinati programmi basato su una procedura complessa e tortuosa. A tal proposito è richiesto che lo Stato membro interessato alla ricezione adempia a determinati obblighi nei confronti dello Stato in cui risiede l'emittente. Noi chiediamo una modifica che introduca la libera prestazione di servizi e la libera ricezione di contenuti audiovisivi (radiofonici digitali, analogici e on-demand, contenuti da digitale terrestre e satellitare) per le regioni in cui risiedono minoranze nazionali.

Fonte legislativa: articolo 53 comma 1 e articolo 62 TFUE  
Strumento: Direttiva (modifica della direttiva sui servizi di media audiovisivi).

## Sostegno alle minoranze

7

Le autorità nazionali, regionali e locali di molti Stati membri hanno compreso e riconosciuto quanto sia importante sostenere e promuovere la varietà culturale e linguistica. Per questo motivo molte autorità mettono a disposizione dei finanziamenti per attività e settori che sono rilevanti per le persone appartenenti a minoranze nazionali.

### Sostegno regionale (statale) per le minoranze

7.1

In molte regioni europee vengono messi a disposizione delle minoranze dei fondi per l'espletamento di attività culturali, come per esempio per film, musica, libri, giornali, TV ecc. Questi finanziamenti potrebbero cadere nella categoria degli aiuti di Stato, qualora superassero determinate soglie (regola de-minimis).

In questi casi lo Stato membro in questione avrebbe il dovere di informare la Commissione, per permettere la valutazione della compatibilità dei finanziamenti con le norme europee sugli aiuti di Stato. Le sovvenzioni per le minoranze, per la loro lingua e cultura rientrano nell'articolo 107 comma 3 lettera d) TFUE (aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio culturale) o nella previsione più generica dell'articolo 107 comma 3 lettera c) TFUE (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche).

Per determinati settori economici, l'UE ha introdotto delle esenzioni per categoria in materia di aiuti di Stato che non soggiacciono all'obbligo di notifica alla Commissione, qualora soddisfino determi-

nati requisiti. Il vantaggio delle esenzioni per categoria è una maggiore certezza di diritto sia per le autorità, che per i beneficiari e un procedimento alleggerito per la Commissione.  
Chiediamo l'esenzione per categoria per i progetti che promuovono le minoranze e la loro cultura. Ciò non si deve però limitare al sostegno per la promozione della cultura e la conservazione del patrimonio culturale.

Noi chiediamo un'esenzione che tenga conto anche della promozione della lingua e della varietà regionale e che rispetti tutti i diritti delle persone appartenenti ad una minoranza.

Fonte legislativa: articoli 109 e 108 comma 4 TFUE  
Strumento: Regolamento del Consiglio e/o Regolamento della Commissione  
Oppure  
Fonte legislativa: Articolo 107, 3 lettera e) TFUE  
Strumento: Decisione del Consiglio





# Clausole finale

Come esplicito nei capitoli 2-7 del presente documento, il *Minority SafePack* consiste in diverse proposte di atti giuridici. Qualora l'UE dovesse accettare queste proposte, ciò significherebbe un decisivo miglioramento della tutela delle minoranze nell'Unione Europea.

Ogni nostra proposta è fondata su fonti giuridiche contenute nei trattati vigenti e sono indicati gli strumenti che riteniamo più opportuni. Il fondamento giuridico e lo strumento che indichiamo, hanno valore indicativo con lo scopo di facilitare la valutazione della Commissione.

Gli autori sono del parere che gli atti legislativi proposti rientrino nel quadro delle competenze della Commissione, cioè di proporre all'Unione una proposta di atto giuridico per l'attuazione dei trattati. Siamo tuttavia consapevoli che l'interpretazione dei trattati può dar vita a pareri giuridici divergenti.

Gli autori si aspettano di conseguenza che ogni proposta venga esaminata singolarmente; se una proposta dovesse essere ritenuta inammissibile, ciò non deve inficiare le altre proposte.



Edited by the Federal Union of European Nationalities for the Minority SafePack Citizen's Committee © FUEN

Design: Korodi-Vass Lóránt